

Il giorno 27 giugno 2008 in Jesi

tra

Equitalia Marche Uno Spa, (di seguito anche "EM1" o "incorporante" ovvero Equitalia Marche Spa) rappresentata dall'Amministratore Delegato Giovanni Mantini

Equitalia Marche Due Spa, (di seguito anche "EM2" o "incorporanda") rappresentata dall'Amministratore Delegato Sergio Carducci

assistite da Equitalia Spa rappresentata dai Sigg. Alberto Iavarone, Roberto Porreca

e

Fabi rappresentata dai Sigg. Marco Ranieri, Massimo Buonanno, Mariateresa Pasquali, Antonio Micozzi, Marco Agostini, Roberto Piccioni

Falcri rappresentata dai Sigg. Lorenzo Romboli, Antonio Patani

Fiba/Cisl rappresentata dai Sigg. Alessandro Delfino, Paolo Elisei, Penelope Piermarini, Marco Polenta, Piero Bartolini Celli Andrea, Sara Pacini, Corrado Mariani, Michele Desideri, Paolo Olivi

Fisac/Cgil rappresentata dai Sigg. Daniele Battiferri, Brunello Ferroni, Francesco Migliorelli, Elena Lindori, Luca Barbadoro, Marco Giaccaglia, Barbara Ottaviani, Roberto Sturm

Silcea rappresentata dai Sigg. Luigi Brutti, Guidi Favelli

Uilca rappresentata dai Sigg. Antonio Barbera, Franco Amodio, Marco Montenovo, Diana Ciuccarelli

premesso che

- l'intero pacchetto azionario di entrambe le società Equitalia Marche Uno Spa ed Equitalia Marche Due Spa é detenuto da Equitalia Spa, che ha deciso in qualità di Capogruppo di procedere alla costituzione di un'unica Società di riscossione per la Regione Marche;
- con lettera del 28 febbraio 2008 alle OO.SS. si é dato formalmente avvio alla procedura di legge ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/2001 e dell'art. 15, e 6 del vigente CCNL
- con lettera del 10 marzo 2008 le OO.SS. in epigrafe sono state convocate al confronto in materia di ricadute giuridiche economiche e sociali nei confronti dei lavoratori/lavoratrici interessati;
- l'operazione rientra nell'ambito del progetto complessivo di progressiva integrazione societaria tra gli Agenti della riscossione previsto dal Piano Industriale 2007-2008 del Gruppo Equitalia, al fine di accrescere l'efficacia organizzativa e l'efficienza produttiva del gruppo medesimo;
- conseguentemente le aziende Equitalia Marche Uno Spa ed Equitalia Marche Due Spa hanno deliberato la fusione per incorporazione della Equitalia Marche Due Spa nella Equitalia Marche Uno Spa;
- la stipula dell'atto di fusione é prevista entro il 30 giugno 2008 con effetti giuridici dal 1 luglio 2008 e la denominazione sociale di Equitalia Marche Uno Spa verrà variata in Equitalia Marche Spa;
- la fusione produrrà effetti contabili e fiscali retrodatati al 1 gennaio 2008 e civilistici al termine degli adempimenti previsti dalle normative vigenti;

- l'operazione di fusione non avrà ricadute nei confronti del personale in termini di organici;

- stante la normativa legislativa vigente, il trattamento normativo e retributivo da applicare a tutto il personale di Equitalia Marche Spa a far tempo dal 01/07/2008 sarà quello complessivamente in essere in Equitalia Marche Uno Spa alla data della fusione per incorporazione citata in premessa, salvo per quanto diversamente previsto nel presente accordo;

- le parti, nel corso degli incontri tenutisi nel tempo, si sono confrontate ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della legge 428/1990 e successive modificazioni e della normativa contrattuale vigente;

Tanto premesso, e le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione hanno stipulato il seguente accordo per il personale dipendente sia di EM1 che di EM2 che a far tempo dal 01.07.2008 il proprio rapporto di lavoro alla dipendenze di Equitalia Marche Spa, nonché per il personale assunto direttamente dalla già citata Equitalia Marche Spa.

Art. 1

Aspetti giuridici rapporto di lavoro

I rapporti di lavoro, di qualsiasi tipologia, del personale di EM2 proseguiranno senza soluzione di continuità con Equitalia Marche Spa e senza riduzione dei livelli occupazionali, con mantenimento dei diritti acquisiti e ferme le rispettive posizioni contrattuali e giuridiche e comunque riferibili a situazioni di fatto preesistenti al trasferimento dell'Azienda. L'anzianità maturata per servizio effettivamente prestato e quella conseguita in via convenzionale a qualsiasi titolo presso l'Azienda incorporanda permangono valide, ognuna nella sua forma originaria, presso l'Azienda incorporante a tutti i fini dell'applicazione delle normative e/o intese contrattuali nazionali ed aziendali, come anche di seguito specificate, nessuna esclusa.

Art. 2

Applicazione Istituti contrattuali

Nei confronti del personale di EM2 troveranno applicazione, dal momento del passaggio del rapporto di lavoro in capo ad Equitalia Marche Spa, tutte le normative aziendali (e quant'altro previsto e/o concesso a qualsiasi titolo) vigenti presso EM1 e successivamente in Equitalia Marche Spa, compreso quanto di seguito specificato.

Art. 3

Assegno ad personam - R.A.L.

Le eventuali maggiori differenze retributive, rilevate al momento del passaggio, rispetto alla retribuzione complessiva annua corrisposta in EM1, saranno mantenute da Equitalia Marche Spa a tali dipendenti sotto forma di assegni "ad personam" (per tredici mensilità), da considerarsi assorbibili solo per successivi aumenti retributivi dovuti ad istituti contrattuali regolamentati con il presente accordo o con accordi stipulati entro il 30/06/2008, nonché da eventuali future promozioni e/o passaggi di livello retributivo e/o di area e/o di categoria.

Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma il premio aziendale, eventuali riconoscimenti legati al sistema incentivante, trattamenti di missione, compensi per il lavoro straordinario o prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, premio fedeltà, compensi per ufficiali di Riscossione e messi notificatori e qualsivoglia altra voce non ricorrente della retribuzione ovvero altra indennità modale a qualsiasi titolo corrisposta.

Art. 4

Contrattazione di secondo livello

La contrattazione di secondo livello in Equitalia Marche Spa è costituita dagli A.I.A. datati 27/03/1995 con le successive integrazioni e modificazioni da accordi specifici nonché al sensi dell'accordo quadro) datato 24/03/1995 dall'insieme della normativa aziendale (a qualsiasi titolo prevista e/o concessa

complessivamente esistente in Banca Popolare di Ancona, salvo per quanto diversamente espresso in eventuali accordi.

Con la stipula del presente Verbale le parti si impegnano a rimandare ad altro prossimo confronto da tenersi entro la fine del corrente anno il rinnovo della vigente contrattazione di secondo livello di Equitalia Marche Spa.

Art. 5 **Previdenza complementare**

In tema di previdenza complementare il fondo pensione aziendale di Equitalia Marche Spa a cui far aderire il personale direttamente assunto dalla predetta Azienda, nonché quello non ancora iscritto alla data del 01/07/2008, e il Fondo Pensione per il personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società controllate, a cui aderisce Equitalia Marche Spa come una delle fonti istitutive.

I dipendenti provenienti da EM2 hanno la facoltà di trasferire la propria posizione previdenziale complementare nel Fondo Pensione di Equitalia Marche Spa o continuare ad aderire al Fondo Pensioni Banca delle Marche, ferma restando la portabilità dell'aliquota a carico di Equitalia Marche Spa..

L' aliquota ordinaria (ed eventuali altre aliquote straordinarie, aggiuntive, etc, se previste) a carico di EM2 e versata nel Fondo Pensioni Banca delle Marche verrà riconosciuta, con le stesse modalità e criteri, anche nel Fondo Pensioni di Equitalia Marche Spa in caso di trasferimento della posizione individuale.

Equitalia Marche Spa riconoscerà a far tempo dal 01/01/2009 al proprio personale iscritto ad un fondo di previdenza complementare una aliquota ordinaria a proprio carico calcolata sull'imponibile Inps-Ago, senza massimali, non inferiore al 4%.

L'istituto dell'aliquota ordinaria a carico dell'Azienda, regolamentato al comma che precede del presente articolo, non rientra più nella particolare tutela dell'accordo quadro 24/03/1995.

Avendo ogni dipendente di Equitalia Marche Spa la facoltà di aderire in qualsiasi momento, anche successivo all'assunzione, al Fondo Pensione per il personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società controllate, a far tempo dal 01/07/2008 l'Azienda non riconoscerà più la retribuzione sostitutiva prevista in EM2 ai sensi dell'accordo 25/10/2004, art.3 comma 2, ai lavoratori provenienti da tale azienda, che decidessero di non aderire al Fondo pensione aziendale di Equitalia Marche Spa.

Art. 6 **Polizza vita**

Per i lavoratori ex EM2, che opteranno per il mantenimento dell'iscrizione presso il Fondo Pensioni Banca delle Marche, Equitalia Marche Spa continuerà a versare al Fondo di Banca Marche l'attuale contributo per le attuali prestazioni accessorie del predetto Fondo.

Art. 7 **Polizza sanitaria**

In materia di assistenza sanitaria integrativa, le polizze sanitarie esistenti nelle rispettive società continueranno ad avere efficacia fino alle scadenze previste e comunque fino alla prevista adozione, da parte di Equitalia Spa, di una polizza sanitaria identica per tutti i lavoratori del Gruppo. Qualora tale polizza di Gruppo, per qualsivoglia motivo, non dovesse essere operante a partire dal 1.1 .09, le Parti si incontreranno per esaminare le opportune soluzioni ed opzioni alternative.

Art. 8 **Agevolazioni creditizie**

Al personale di Equitalia Marche Spa si applica in tema di agevolazioni creditizie e similari quanto definito nelle convenzioni a livello di Gruppo a favore dei dipendenti del Gruppo Equitalia Spa. Preso atto della disponibilità della Banca Popolare di Ancona Spa, di cui alla comunicazione alle OO.SS. Regionali Marche datata 23/04/2008, Equitalia Marche Spa é disponibile, a richiesta delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, a verificare - di concerto con la Capogruppo - la possibilità di sottoscrivere per gli assunti dopo il 31/12/2008 idonea convenzione con il predetto Istituto di credito nei termini indicati

nella comunicazione innanzi citata, ivi inclusi i contributi aziendali in materia di " retrocessione" di tassi di interesse applicati tempo per tempo nella convenzione di Gruppo in tema di "Mutui Creditizi".

Art. 9 **Inquadramenti**

La normativa aziendale vigente in EM1 e quindi in Equitalia Marche Spa in materia di inquadramenti sarà applicata al personale proveniente da EM2 con decorrenza 01/07/2008.

Le decorrenze relative agli inquadramenti saranno quelle relative agli iniziali conferimenti c/o adibizioni in EM2.

In via transattiva, gli effetti economici di eventuali inquadramenti conseguiti ai sensi del predetto accordo da parte di lavoratori provenienti da EM2, avranno decorrenza dal 01.07.2008

Art. 10 **Benefici automatici di carriera e benefici economici automatici**

La normativa aziendale vigente in EM1 e quindi Equitalia Marche Spa in materia di benefici automatici di carriera, di cui all'art. 16 dell'A.I.A. 19/12/1997 Bpa, nonché di benefici economici automatici di cui all' art. 15 dell'A.I.A. 19/12/1997 Bpa ed all' art.12 dell'A.I.A. 09/06/2007 Bpa, sarà applicata al personale proveniente da EM2 con decorrenza 01/07/2008.

Sia per quanto attiene le decorrenze che per gli effetti economici, si applicano agli istituti di cui al comma che precede quanto analogamente previsto al precedente art. 9, comma 2 e 3.

Norma Transitoria

Qualora un lavoratore proveniente da EM2 in forza di un a normativa esistente nella azienda incorporanda dovesse conseguire il beneficio automatico di carriera, rispetto alla normativa aziendale dell'azienda incorporante, prima ed in ogni caso entro il 31/12/2008, lo conseguirà ugualmente alla data prevista purché entro il 31/12/2008.

Identica previsione normativa transitoria a prevista in merito agli inquadramenti di cui al precedente art. 9 del presente accordo.

Art. 11 **Assegni mensili di anzianità**

La normativa aziendale vigente in EM1 e quindi Equitalia Marche Spa in materia di assegni mensili di anzianità di €178,50 per il lavoratore inquadrato nella 3A 4L e di €86,80 per quello inquadrato nella 3A 2L, erogati per 13 mensilità dopo 7 anni di anzianità nel rispettivo livello retributivo, sarà applicata al personale proveniente da EM2 con decorrenza 01/07/2008.

Sia per quanto attiene le decorrenze che per gli effetti economici, si applicano agli assegni di cui al comma che precede quanto analogamente previsto al precedente art. 9, comma 2 e 3.

Art. 12 **Assegni annuali di anzianità**

Considerato che in Equitalia Marche Spa vengono corrisposti al proprio personale annualmente premi di anzianità, nella retribuzione del mese di gennaio, ai lavoratori che abbiano maturato al 31 dicembre antecedente una anzianità di servizio effettiva come appresso indicato, ai lavoratori provenienti da EM2 tali premi annuali verranno corrisposti a partire dal gennaio 2009.

Gli importi aggiornati e corrisposti nella retribuzione del mese di gennaio 2008 sono i seguenti:

- anzianità da 5 fino a 9 anni € 288,88
- anzianità da 10 fino a 14 anni € 677,05

- anzianità da 15 fino a 19 anni € 971,67
- anzianità da 20 fino a 24 anni € 1.334,09
- anzianità oltre i 24 anni € 1.449,65

I sopra elencati importi sono annualmente adeguati a far tempo dal 01/01/2008, al tasso ufficiale di inflazione registrato nell'anno precedente maggiorato di 0,5 punti percentuali.

Sono considerati utili ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettiva di cui al presente articolo le anzianità convenzionali riconosciute al personale passato dal settore esattoriale al settore credito e viceversa, concernenti il periodo di servizio effettivo prestato presso concessioni e/o esattorie gestite e/o controllate da Banche e/o da Casse e presso le Banche e/o le Casse stesse.

Art. 13 Premio di anzianità

Al lavoratore che compie 30 anni di servizio effettivo presso Equitalia Marche Spa, viene erogato un premio nella misura pari alla retribuzione del mese di compimento dell'anzianità anzidetta, ragguagliata ad anno.

Sono considerate utili ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettiva di cui sopra, eventuali pregresse anzianità maturate dal lavoratore e a lui riconosciute quale servizio effettivo, ivi comprese le anzianità convenzionali riconosciute al personale passato dal settore esattoriale al settore del credito e viceversa, nonché prestato presso precedenti gestioni esattoriali e/o concessioni e/o consorzio.

Il lavoratore proveniente da EM2 percepirà il suddetto premio al compimento dei 30 anni di servizio.

Qualora un lavoratore/lavoratrice proveniente da EM2 dovesse raggiungere i 20 anni di servizio entro il 31.12.08, ovvero avesse già percepito il suddetto premio di anzianità secondo la regolamentazione in atto in EM2, percepirà esclusivamente il suddetto premio del 20° anno.

Art. 14 Assegni mensili ex A.I.A. Bpa ed ex premio rendimento

Al personale proveniente da EM2, già destinatario dell'istituto "ex premio di rendimento", a far tempo dal 01/07/2008 viene conservato l'importo secondo le modalità ed i criteri vigenti all'atto della fusione.

In merito alla relativa erogazione, questa avviene secondo la seguente struttura di cui alla normativa vigente in Equitalia Marche Spa alla data di fusione:

- un assegno mensile di €77,47 per dodici mensilità, denominato "ex art.3 A.I.A. 19/03/2002" Bpa, il cui importo complessivo annuo viene sottratto dal calcolo effettuato per la determinazione dell'ex premio di rendimento: Tale assegno viene corrisposto anche se non vi è capienza nell'ammontare annuo dell'ex premio di rendimento e viene corrisposto "sempre" anche in presenza di non erogazione del predetto ex premio di rendimento;

- un assegno mensile di importo pari a €25,00, quale incremento dell'assegno di cui all'alinea che precede, denominato "ex art 21 A.I.A. 30/04/2003" Bpa. Tale incremento viene corrisposto fino all'importo complessivo annuo di €300,00 o dell'importo immediatamente inferiore che possa essere sottratto al calcolo annualmente effettuato per la determinazione dell'ex premio di rendimento.

Conseguentemente, nel mese di novembre dell'anno di competenza (mese di erogazione dell'ex premio di rendimento), viene corrisposta la quota residua dell'ex premio di rendimento, cioè al netto dell'importo complessivo annuo degli assegni mensili di cui al comma che precede

Nota a verbale

Gli importi relativi all'ex premio di rendimento relativi al personale proveniente da EM2, aggiornati alla data del 01/01/2008, sono riportati nell'allegato n.1 al presente accordo.

Tali importi vengono rivalutati sulla base degli incrementi tabellari definiti negli accordi di rinnovo del CCNL Abi e vengono erogati di volta in volta tenendo conto degli scatti e /o del passaggio di livello o categoria del singolo lavoratore.

Norma transitoria

Nell'anno 2008 al personale proveniente da EM2 verranno corrisposti l'ex premio di rendimento dell'esercizio 2007 ed a novembre 2008 quello di competenza dell'esercizio 2008, al netto degli assegni di cui al primo comma corrisposti dal mese di luglio.

Dall'esercizio 2009 la struttura di cui al presente articolo sarà a regime.

Art. 15

Assegni mensili ex C.I.A. Bpa ed ex accordo BM 14/05/2008

L'assegno mensile denominato "assegno ex CIA-Bpa", corrisposto in EM1 per dodici mensilità al personale presente alla data del 09/06/2007, valido per imponibile Tfr e previdenza complementare, a far tempo dal 01/07/2008 viene incrementato dell'importo di cui all'art. 45 dell'A.I.A.27/03/1995 per i quadri, gli impiegati ed il personale ausiliario di EM1 e degli importi di cui all'art. 5 dell'A.I.A.27/03/1995 per il personale direttivo con qualifica di funzionario di EM1, limitatamente al personale destinatario di tale normativa aziendale alla data del 30/06/2008.

Tale assegno viene annualmente (a gennaio) rivalutato in base all'indice Istat "dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati" incrementato di 0,5 punti percentuali.

Tale assegno a far tempo dal 01/07/2008 viene riconosciuto al personale di EM1 assunto a qualsiasi titolo nel periodo successivo alla data del 09/06/2007 fino alla data di fusione, purché presente alla data del 01/07/2008, eccettuato il personale in ingresso a fronte di processi di mobilità intragruppo ovvero di cessioni individuali di contratto di lavoro.

Tale assegno non viene riconosciuto al personale assunto da Equitalia Marche Spa dopo il 30/06/2008, salvo per quelli presenti a qualsiasi titolo nel periodo antecedente l'atto di fusione, purché successivamente assunti a tempo indeterminato.

Al personale proveniente da EM2 destinatario dell'erogazione mensile per 13 mensilità, di Banca Marche datato 14/05/2008, verrà erogato un importo mensile equivalente rapportato a 12 mensilità come da allegato n. 2 al presente accordo.

Tale assegno denominato "assegno ex accordo BM", valido per imponibile Tfr e previdenza complementare, verrà a far tempo dal 01/07/2008 incrementato dell'indennità di reggenza di cui all'art. 8 del CIA di EM2 (limitatamente al personale che la percepisce alla data del 30/06/2008) e verrà annualmente rivalutato a partire dal gennaio 2009 con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Nota a verbale

Per il personale neo assunto, di cui al comma 3 e 4 del presente articolo, non esistendo il premio aziendale a cui far riferimento, il calcolo viene fatto sull'ultimo premio aziendale corrisposto (esercizio 2006, erogazione 2007) al pari inquadramento, pari livello ed a scatto zero e la prima rivalutazione avverrà a gennaio 2009..

Art. 16

Premio aziendale

Il premio aziendale di Equitalia Marche Spa viene erogato annualmente nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Norma transitoria :

- per l'esercizio 2007, la cui erogazione è prevista nel corso del 2008, il premio verrà corrisposto al personale secondo la normativa aziendale presente nelle due aziende EM1 ed EM2 preesistente alla fusione;
- per l'esercizio 2008, la cui erogazione è prevista per il 2009, Equitalia Marche Spa corrisponderà il premio aziendale per i lavoratori ex EM1 o neo assunti secondo la normativa aziendale ex EM1, mentre per i lavoratori provenienti da EM2 per metà secondo la normativa aziendale ex EM2 e l'altra metà secondo la normativa aziendale ex EM1:

- dall'esercizio 2010 Equitalia Marche Spa erogherà il premio aziendale secondo la normativa attualmente vigente in EM1.

Art. 17 **Sistema incentivante**

Le Parti convengono che entro il 15 luglio p.v. l'Azienda darà formale inizio alla procedure contrattualmente prevista in tema di Sistemi incentivanti di cui all'art. 49 del vigente CCNL ai fini della rappresentazione alle OO.SS. del Sistema Incentivante destinato al complesso del dipendenti di Equitalia Marche S.p.A. per l'anno 2008.

Art. 18 **Ruoli chiave**

In materia di Ruoli Chiave, le Parti, nel darsi reciprocamente atto che la medesima é stata innovata dal vigente CCNL 9/4/2008, convengono di rinviare alla sede di rinnovo del CIA ogni valutazione congiunta in merito.

Art. 19 **Extra orario Quadri Direttivi**

Per quanto riguarda i quadri direttivi di 1° e 2° livello, si stabilisce che le prime 60 ore di prestazioni aggiuntive compiute oltre il normale lavoro non danno luogo ad alcuna erogazione e possono essere autogestite dal lavoratore attraverso un recupero da effettuarsi nel limite massimo di mezze giornate (mattino o pomeriggio).

Per quanto riguarda le ulteriori ore di lavoro effettuato, sono state individuate tre fasce corrispondenti rispettivamente a 40, 80 e 120 ore.

Al raggiungimento di ognuna delle suddette fasce, Equitalia Marche Spa procederà all'erogazione di un importo pari ad €870,00.

Per quanto riguarda i quadri direttivi di 3° e 4° livello, fermo restando l'autogestione delle prime 60 ore nei termini di cui al primo comma del presente articolo, per quanto riguarda le ulteriori ore di lavoro effettuato, Equitalia Marche Spa si impegna a riconoscere una erogazione per un importo tra €1.704,31 ed €3.408,62.

Ai fini di quanto sopra, i quadri direttivi dovranno trasmettere con le modalità che l'Azienda comunicherà un'autocertificazione relativa alla situazione delle prestazioni eccedenti il limite orario convenzionale dell'anno precedente.

L'erogazione avverrà nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.

L'istituto contrattuale regolamentato nel presente articolo, non rientra più nella particolare tutela dell'accordo quadro 24/03/1995

Art. 20 **Buono pasto ed indennità sostitutiva**

Al personale proveniente da EM2 verranno corrisposti a far tempo dal 01/07/2008 il buono pasto o la relativa indennità sostitutiva, calcolata secondo la normativa aziendale vigente in Equitalia Marche Spa, attualmente rispettivamente di €670, e €570

Qualora per motivi organizzativi non fosse possibile rispettare la decorrenza di cui al precedente comma rispetto agli ordinativi già effettuati alla data della fusione, l'Azienda corrisponderà quanto dovuto incrementando i relativi valori per il periodo di tempo occorrente per il recupero degli importi non corrisposti.

In considerazione della previsione di cui all'accordo datato 14/07/1988 Bpa, i lavoratori provenienti da EM2 manterranno l'attuale tipologia di convenzione, mentre per i lavoratori già dipendenti EM1 le parti firmatarie il presente accordo si incontreranno nei due mesi successivi alla firma del presente accordo per trovare una adeguata soluzione nell'ambito della predetta previsione.

Art. 21
Indennità di rischio

A] personale proveniente da EM2 verrà applicata la previsione di cui all'art. 53, comma 2, dell'A.I.A. di EM1 datato 27/03/1995, ove ne esistano i relativi presupposti, con decorrenza 01/01/2008.

Art. 22
Assegno ex accordo 27/06/2008

A far tempo dal 01/07/2008 viene corrisposto annualmente a tutto il personale di Equitalia Marche un assegno mensile pari a € 36,15 per 12 mensilità annue. Tale assegno assorbirà la somma di pari importo corrisposta ai dipendenti provenienti da EM2 e già percepita con la denominazione "assegno A.P. accordo 16/5/2006".

Art. 23
Ristrutturazione organizzativa e funzionale

Ai trasferimenti connessi al processo di ristrutturazione organizzativa e funzionale di Equitalia Marche Spa di cui all'operazione di fusione ed a quelli inerenti il trasferimento dal Centro Direzionale Esagono di Jesi della Sede Amministrativa dell'Azienda, verranno applicate le previsioni di cui all'Accordo 22/07/9 Bpa e successive modificazioni.

Sono da considerare trasferimenti connessi al processo di riorganizzazione tutti quelli che verranno effettuati fino al 31/12/2009..

Con riferimento al comma 3 dell'art. 6 dell'accordo 27/06/08, le maggiorazioni previste verranno applicate per un periodo di due anni; decorso tale periodo, le provvidenze verranno adeguate secondo la normativa ordinaria regolamentata dall'accordo citato.

Per quanto attiene la ristrutturazione organizzativa ed il trasferimento della sede amministrativa di cui al primo comma, Equitalia Marche Spa e le OO.SS. si confronteranno in epoca successiva alla data del presente accordo e preventivamente all'attuazione operativa ai sensi della vigente normativa contrattuale.

Art. 24
Normativa Integrativa Aziendale

Le Parti convengono che, al fine di fornire una maggiore razionalizzazione interpretativa delle fonti normative rivenienti dagli accordi succedutesi nel tempo e riguardanti i lavoratori di Equitalia Marche, si darà corso ad un esame congiunto delle suddette fonti con modalità da concordare.

Art. 25
Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso la procedura di legge di cui all'art. 47 della legge 428/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Equitalia Marche Uno Spa

Equitalia Marche Due Spa

Fabi

Falcri

Fiba/Cisl

Fisac/Cgil

Uilca

Silcea

<u>Inquadramento</u>	<u>quota variabile</u>	<u>quota scatto</u>	<u>Quota fissa</u>
Ex-Funziario 1 ^a	4.766,45	117,34	826,33
Ex-Funziario 2 ^a	4.383,69	117,34	826,33
Ex-Funziario 3 ^a	3.745,77	117,34	826,33
Ex-Funziario 4 ^a	3.235,39	117,34	826,33
Quadro direttivo – 4° livello	3.235,39	117,34	826,33
Quadro direttivo – 3° livello.	2.556,58	98,43	826,33
Quadro direttivo - 2° livello.	2.530,72	67,50	156,40
Quadro direttivo - 1° livello	2.316,31	67,50	171,90
3 ^a Area Profess. - 4° livello	2.058,67	67,50	183,26
3 ^a Area Profess. - 3° livello.	1.850,51	67,50	224,06
3 ^a Area Profess. - 2° liv.	1.702,55	67,50	246,27
3A Area Profess. - 1° liv.	1.553,38	67,50	262,28
2 ^a Area Profess. - 3° liv.	1.407,96	57,78	290,17
2 ^a Area Profess. - 2° liv.	1.344,37	47,22	298,94
2 ^a Area Profess. – 1° liv.	1.282,00	47,22	309,79

Ex premio rendimento
Equitalia Marche Due
Spa

tabelle in vigore
gennaio 2008

Inquadramento (1)	importo mensile ex accordo 14/05/2008 BM	mensilità ex acc. BM	Totale annuo ex acc.BM	importo mensile erogato per 12 mensilità in EM
Quadro Direttivo 4L (ex Funz. Grado 1)	224,67	13	2920,71	243,40
Quadro Direttivo 4L (ex Funz. Grado 2)	210,83	13	2740,79	228,40
Quadro Direttivo 4L (ex Funz. Grado 3)	185,80	13	2415,40	201,29
Quadro Direttivo 4L (ex Funz. Grado 4)	164,71	13	2141,23	178,44
Quadro Direttivo 4L	155,10	13	2016,30	168,03
Quadro Direttivo 3L	131,38	13	1707,94	142,33
Quadro Direttivo 2L	117,28	13	1524,64	127,06
Quadro Direttivo 1L	110,33	13	1434,29	119,53
Terza area professionale 4L	96,75	13	1257,75	104,82
Terza area professionale 3L	90,00	13	1170,00	97,50
Terza area professionale 2L	84,93	13	1104,09	92,01
Terza area professionale 1L	80,51	13	1046,63	87,22
Seconda area professionale 3L	75,64	13	983,32	81,95
Seconda area professionale 2L	72,72	13	945,36	78,78
Seconda area professionale 1L	70,76	13	919,88	76,66

(1) Al personale appartenente alla 3^a Area Professionale, che percepisca il trattamento economico complessivo di un livello retributivo superiore a quello di inquadramento, sarà erogato l'importo corrispondente al livello retributivo del trattamento economico percepito